

STATUTO

**LA CERCHIA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA NUOVA 63

Numero REA: LU - 100734

Codice fiscale: 00504040460

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-01-2005 - Statuto completo;	2
---	---

180 Romoli Maria Grazia, assente

181 Rossi Paola, assente

182 Rossi Rachele, assente

183 Rossi Renato, assente

184 Rugani Sara, rappresentata

185 Salotti Giampaolo, assente

186 Santoro Elena, assente

187 Sbragia Roberto, assente

188 Scaramucci Silvia, assente

189 Scremin Michela, assente

190 Sensi Alice, assente

191 Serafini Simona, presente

192 Sighieri Mariliana, rappresentata

193 Silvestri Silvia, presente

194 Sivori Claretta, presente

195 Sotornikova Anna, rappresentata

196 Spadoni Benedetta, assente

197 Stefani Antonella, rappresentata

198 Stefani Romana, assente

199 Strucchi Patrizia, rappresentata

200 Tanzi Nadia, rappresentata

201 Terni Silvana, assente

202 Terziani Mirko, assente

203 Tofanelli Paola, rappresentata

204 Tomei Simona, presente

205 Toni Giovanna, rappresentata

206 Tortelli Alessandra, assente

207 Tuccori Letizia, assente

208 Turriani Silvia, rappresentata

209 Ugolini Daniela, rappresentata

210 Vanelli Marica, presente

211 Vannucci Vanna, assente

212 Verdigi Maria Stella, rappresentata

213 Zinanni Ilaria, assente

CONSANI ALBERTO - BARSOTTI SIMONETTA
MAURIZIO NOVELLI

ALLEGATO "B " all'Atto in data 20 Dicembre 2004 N° 245672 / 8141

Statuto de LA CERCHIA – Società Cooperativa Sociale – ONLUS

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita la società cooperativa **“LA CERCHIA – Società Cooperativa Sociale – ONLUS “**.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società per Azioni.

La cooperativa ha sede nel Comune di Lucca all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Sedi secondarie, sedi operative, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo Amministrativo.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II°

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa è retta dai principi della mutualità, senza fini di speculazione né di lucro, ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi e disposizioni vigenti in materia.

La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento scopi sociali, economici e educativi.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa stessa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella d'altri Enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati la cooperativa, con spirito mutualistico e senza finalità di lucro si propone i seguenti scopi:

- curare la crescita morale e sociale dei soci, in uno spirito di servizio e di solidarietà tra tutti i soci promuovendo la più ampia e proficua integrazione culturale e materiale delle esperienze professionali degli stessi;

- offrire un sostegno sia culturale che materiale ed economico ai soci per rendere più efficaci i loro interventi sociali cercando di utilizzarli, ognuno per le specifiche professionalità ed attitudini, nelle strutture istituzionali e non. A tal fine potrà promuovere varie forme di volontariato anche con rimborso spese;

- partecipare a mezzo dei singoli soci o come gruppo sociale alle attività sociali promosse e gestite dagli Enti Pubblici e territoriali, da associazioni ed ONLUS in genere;

La cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente e senza che l'elencazione costituisca limite, in proprio o per conto di terzi:

- Attività di animatori e educatori di comunità;
- Assistenza per il reinserimento di portatori di handicap;
- Gestione centri assistenziali, ricreativi e di rieducazione psico-fisica;
- Servizi di pulizia, gestione di mense, cuochi, bidelli, etc., in strutture sia pubbliche che private;
- Organizzazione, gestione e l'esecuzione di qualsiasi tipo di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, d'animazione pedagogica e sociale in genere;
- Attività e servizi di riabilitazione e di riattivazione funzionale per anziani e inabili al lavoro;
- Istituzione e gestione di centri diurni e residenziali d'accoglienza e socializzazione;
- Servizi domiciliari d'assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture d'accoglienza;
- Attività di formazione e consulenza;
- Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- Attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e d'affermazione dei loro diritti;
- Servizi rivolti all'infanzia, alle famiglie e agli anziani;
- Attività ludico-ricreative, sportive e turistiche;
- Istituzione e gestione di centri diurni, residenziali, ricettivi ed altre strutture con carattere animativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- Collaborazione per la gestione degli impianti e delle manifestazioni di carattere sportivo dilettantistico, feste patronali e cittadine, comprese le promozioni;
- Integrazione con i paesi U.E. attivando i progetti comunitari e favorendo gli scambi culturali;
- Istituzione e gestione di corsi di lingua italiana ed estera finalizzati all'integrazione tra culture;
- Istituzione e gestione di corsi d'informatica e telematica;
- Gestione servizi informatici e telematici;
- Gestione di servizi vari, assunti anche in appalto, convenzione, ecc., da Enti pubblici e privati, quali la conduzione e gestione di residenze sanitarie assistite per anziani, disabili, malati mentali, malati terminali, ecc;
- Istituzione e gestione in strutture diurne e residenziali di Centri Sanitari, Case Famiglia, nonché di centri a favore di persone o gruppi d'emarginati, handicappati e, comunque, bisognosi d'assistenza;
- Svolgere attività d'assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri appositamente allestiti, o messi a disposizione da Enti Pubblici e Privati;
- Organizzazione ed esecuzione di servizi sociali, assistenziali, sani-

tari anche con servizi domiciliari che prevedano, fra l'altro, l'erogazione di terapie riabilitative ed iniettive, terapie a malati terminali profuse con idoneo personale;

- Servizi di trasporto disabili, anziani autosufficienti e non, anche in convenzione con strutture pubbliche e private, eseguiti con mezzi, con personale accompagnatorio per la conduzione di detti mezzi ed in possesso dei requisiti di legge;

- Istituzione e gestione di scuole d'ogni ordine e grado (ivi comprese scuole materne, asili nido e/o asili di quartiere e/o di condominio, centri estivi, colonie e simili, ecc.);

- Promozione di una permanente attività di studio e di ricerca attorno ai problemi culturali e sociali che interessano la collettività;

- Pubblicazione di periodici diretti all'informativa sociale;

- Attività d'animazione, di turismo scolastico e turismo per gli anziani e gli handicappati, con fini didattici e culturali;

- Corsi di conferenze e di lezioni e corsi d'orientamento scolastico e professionale;

- Studi su argomenti socio-sanitari, culturali, legislativi e didattici;

- Forme varie d'assistenza agli insegnanti e agli studenti;

- Svolgere servizi di segretariato sociale, recapito, accompagnamento e disbrigo pratiche per soggetti svantaggiati;

- Operare per la sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- Offrire servizi di progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale per addetti ai servizi alla persona;

- Ogni tipo d'altro servizio inerente allo scopo della cooperativa.

La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle attività collaterali.

Per il raggiungimento del suddetto scopo sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni ad esso inerenti e così quelle mobiliari, immobiliari, bancarie, commerciali, valutarie e finanziarie – espressamente esclusa l'intermediazione professionale di valori mobiliari e la raccolta del risparmio tra il pubblico – che saranno ritenute utili, necessarie ed opportune per il conseguimento del suddetto scopo sociale, compresi - a titolo esemplificativo – l'assunzione di mutui attivi e passivi anche fondiari, la concessione di ipoteche, fidejussioni ed altre forme di garanzia reali e personali anche a favore di terzi, l'assunzione di interessenze, quote e partecipazioni in altre società o ditte aventi scopi analoghi o affini al proprio, sia direttamente sia indirettamente.

Le attività strumentali di cui al comma precedente saranno svolte nel rispetto delle vigenti leggi in materia, in misura tale da non snaturare l'oggetto principale di cui al presente articolo.

Per la realizzazione degli scopi sociali, la Società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni, i contributi e gli interventi finanziari e fiscali previsti per il sostegno del movimento cooperativo dalle leggi e dagli accordi regionali, nazionali e dell'Unione Economica Europea; del ri-

sparmio e del finanziamento raccolti tra i suoi soci; del credito ordinario, nei limiti e con le autorizzazioni eventualmente previste dalla legge.

In particolare la cooperativa può effettuare raccolta di prestiti dai soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o in ogni modo finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo - permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella d'altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi sociali utili; in particolare con Enti Locali, AA.SS.LL., Case di Cura, Case di Riposo anche per anziani, Istituti, Comunità, Pensionati, Case Famiglia, Centri Sociali e di medicina sociale, Centri diurni, Centri Sociali d'educazione permanente, Scuole Materne, Elementari e Medie, Carceri Minorili, Case di Rieducazione, Centri di disintossicazione, Centri d'animazione del tempo libero, Consultori Familiari, Centri d'assistenza per handicappati, Provveditorato agli Studi, Enti Ospedalieri anche psichiatrici, Tribunale dei Minori, Prigioni Scuola, Istituti per l'infanzia, Ministero di Grazia e Giustizia, Asili Nido, Assistenza domiciliare.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie anche reali anche a terzi.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

TITOLO III°

SOCI

Art. 5 - Numero e categorie di soci

5.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

5.2 Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali e prestando la propria opera lavora-

tiva nella e nell'interesse della cooperativa.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) i titolari di quote di capitale sociale che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica;

b) i prestatori che prestano la loro attività in cooperativa ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

c) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà;

d) fruitori - che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che giuridiche nei limiti stabiliti dalla legge.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa e comunque con un'attività in concorrenza con la società stessa.

6. - Soci lavoratori

6.1. I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa. I soci partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda. I soci contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. I soci mettono a disposizione le proprie capacità professionali e la loro opera anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

6.2. Il socio lavoratore della cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

E' consentita altresì l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon

funzionamento della cooperativa.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Al fine di acquisire conferimenti destinati alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale possono essere ammessi, quali soci sovventori, anche soggetti diversi da quelli indicati nei commi precedenti, siano essi persone fisiche che giuridiche.

A norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni i soci sovventori investono capitali nell'impresa e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Art.

7 - Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari e educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 8 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

8.1 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.

8.2 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pro-

nunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

8.3 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare congiuntamente i voti eventualmente attribuiti ad altri possessori di strumenti finanziari della cooperativa, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

8.4 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 9 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto

di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

9.1 - Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, è convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

9.2 - Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Art. 10 - Domanda di ammissione

10.1 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta

all'Organo Amministrativo contenente:

- a) se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- b) se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

10.2 - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo per domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

10.3 - Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio per proposta dell'Organo Amministrativo.

10.4 - Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo per l'ammissione di soci lavoratori che ne facciano richiesta dovrà valutare oltre l'idoneità fisica e morale del richiedente in relazione alla collocazione ed alle mansioni richieste anche l'effettiva possibilità di avviare al lavoro il richiedente stesso sempre nell'ambito delle possibilità e delle strutture ove la cooperativa già svolge i propri servizi. E' quindi giusta causa per non ammettere una persona fisica che richiede di entrare a far parte della compagine sociale la comprovata impossibilità di dare alla stessa una collocazione ed un lavoro dignitoso e remunerato sulla base dei vigenti parametri dei contratti collettivi.

10.5 - L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione o meno dei nuovi soci.

Art. 11 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in se-

de di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso è ammesso il recesso prima che siano stati assolti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la Società e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la stessa Società ha assunto nei confronti di terzi per conto del socio che intende recedere salvo il nulla osta dell'Organo Amministrativo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine

di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Tribunale competente. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 18 seguente.

Nel caso in cui nessuno degli eredi intenda proseguire nel rapporto associativo, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate secondo le disposizioni previste al successivo art. 21 comma 4 lettera c), nella misura e con le modalità di legge.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del

codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 10. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

Art. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV°
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

Art. 19 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere inferiori né superiori ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa.

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.3;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 20 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza la preventiva autorizzazione scritta degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.6 controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale competente.

Art. 21 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio debitamente approvato deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora sia redatto il bilancio consolidato e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria;

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) un'eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori e sovventori,

quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalla legislazione vigente per le cooperative a mutualità prevalente;

d) un'eventuale quota, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità previste dell'art. 7 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) a titolo di ristorno in misura non superiore a quanto previsto dalla legge dei trattamenti retributivi complessivi, mediante integrazioni delle retribuzioni medesime o, nei limiti consentiti dalla legge, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;

f) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 19.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili al netto della quota di cui alla lett. b) del presente articolo, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote dei soci operatori.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva ordinario.

21.1 - Ristorni

L'assemblea, per proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

TITOLO V° ORGANI SOCIALI

Art. 22 - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'Addetto al controllo contabile.

Art. 23 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica per chi le dispone, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci e del soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 19.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 25 - Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 codice civile in materia di società per azioni; delibera altresì con i quorum stabiliti dai sopracitati articoli.

Art. 26 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 27 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 28 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 - Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero ma comunque non inferiore a due e non superiore a nove.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 30 - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

In particolare essi devono:

- curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il bilancio;
- compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;

- conferire procure sia generali che speciali;

- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le retribuzioni e le mansioni;

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 31 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta anche da un solo consigliere o dai sindaci, se nominati.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 32 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 34 - Rappresentanza

Il presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza della

Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 35 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 36 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'Assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VI°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il solo capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati sarà devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VII°

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri

che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

Art. 40 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I requisiti mutualistici sotto indicati sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati:

1. E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi in misura superiore al tasso d'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
2. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento della cooperativa;
3. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto sol tanto il capitale versato e rivalutato nei limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. Una quota degli utili d'esercizio, nella misura e con le modalità previste dalla legge, deve essere destinata ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione

Art. 41 – Foro competente.

Per tutte le controversie inerenti all'interpretazione, esecuzione e validità del presente statuto e per tutte le controversie comunque connesse ai rapporti sociali, comprese le azioni promosse da o contro i membri degli organi sociali e/o dei liquidatori, sarà sempre competente il Foro ove ha sede legale la Cooperativa.

Art. 42 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

CONSANI ALBERTO - BARSOTTI SIMONETTA - MAURIZIO NOVELLI

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3° del DPR n. 445/2000, che si rilascia prima della registrazione (art. 66 DPR n. 131/86) per il deposito nel Registro Imprese.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTO IN ENTRATA DALLA C.C.I.A.A. DI LUCCA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE INTENDENZA FINANZA DI LUCCA N. 9449 REP. 2^ DEL 11.06.1990, 6846 REP. 3^ DEL 21.05.2001.